



Prefettura di Messina

Area I – Ufficio Antimafia

Messina, data e numero del protocollo

Al Sig. Sindaco della Città Metropolitana
MESSINA

Al Sigg. Sindaci dei Comuni
LORO SEDI

Al Sig. Commissario Straordinario del Comune di
PACE DEL MELA

Al Sig. Dirigente
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
MESSINA

Al Sig. Dirigente
Servizio per il Territorio
MESSINA

Al Sig. Dirigente
Ispettorato Provinciale Agricoltura
MESSINA

Al Sigg. Dirigenti le Stazioni appaltanti
LORO SEDI

e, per conoscenza

Al Sig. Questore
MESSINA

Al Sig. Comandante Provinciale
dell'Arma dei Carabinieri
MESSINA

Al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza
MESSINA

Al Sig. Capo Sezione DIA
MESSINA

OGGETTO: Riforma del codice antimafia. Legge 17 ottobre 2017, n.161 e successivi interventi di modifica.

Il Gabinetto del Sig. Ministro dell'Interno, con una recente circolare qui indirizzata, ha richiamato le disposizioni contenute nella legge 17 ottobre 2017, n. 161,



Prefettura di Messina

Area I - Ufficio Antimafia

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre u.s., e che, come è noto, apportano una serie di aggiornamenti al vigente Codice antimafia e delegano il Governo ad emanare disposizioni finalizzate a garantire la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Ciò, sia rafforzando la lotta alla criminalità organizzata, sia favorendo l'aggressione ai patrimoni illeciti e la restituzione dei beni confiscati alla collettività.

In particolare, con le citate innovazioni normative, sono previsti interventi di varia natura e diversa caratterizzazione ma nel cui ambito, per ciò che attiene gli aspetti di più specifica e diretta competenza delle SS.LL., è possibile sottolineare, in primo luogo, le innovazioni dirette ad ampliare la platea delle situazioni sottoposte alle verifiche antimafia.

In proposito, si fa riferimento alle nuove disposizioni introdotte in materia di erogazioni per le quali, emendando l'art. 83 del codice, è stata rimossa la soglia di valore, ai fini dello scrutinio antimafia, dell'importo di 150.000,00 euro, così che anche le erogazioni inferiori a tale importo saranno adesso soggette al rilascio della comunicazione antimafia.

Per i consorzi delle società di capitali, delle società cooperative e delle società cooperative di consorzi, è stato introdotto l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia con la previsione di una partecipazione, anche indiretta, ai fini dell'assoggettamento alle suddette verifiche, pari almeno al 5% (art. 1, comma 244 della l. n. 205/2017 - Legge di bilancio 2018).

Con la modifica dell'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011, la novella legislativa ha riservato, poi, specifica attenzione al fenomeno del "Caporalato", attribuendo valore significativo di una situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa anche al coinvolgimento in procedimenti penali relativi a tale ipotesi di reato.

Di particolare significato, inoltre, è la previsione, ai fini dell'assoggettamento alle verifiche antimafia, di una soglia dell'importo di euro 5.000,00 (comma 3 bis dell'art. 83 e comma 1 bis dell'art. 91 del decreto legislativo 159/2011) per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricevono finanziamenti nell'ambito dei sistemi previsti dalla politica agricola comune e terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei. Va in



Prefettura di Messina

Area I - Ufficio Antimafia

tale settore richiamato l'intervento della Legge di Bilancio (art.1, comma 1142) che ha escluso dalla sottoposizione alle verifiche antimafia i titolari dei terreni che usufruiscono di fondi europei in relazione alle domande di contributo presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del codice antimafia, coincidente con il 19 novembre decorso. Ulteriore limitazione posta dalla medesima legge riguarda i terreni che agricoli che fruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 Euro e per il quali, **fino al 31 dicembre 2018**, è esclusa l'applicabilità degli artt.83, comma 3bis e 91, comma 1bis del codice antimafia.

Con l'occasione, si richiama l'attenzione dei SUAP sulla necessità di procedere alle necessarie richieste di comunicazione antimafia, ex art. 87 del D.lgs. 159/2011, avvalendosi dell'apposita banca dati nazionale unica. La legge n. 136 del 13 agosto 2010 (art. 2, comma 1, lett.c) ha infatti previsto che l'istituzione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, sia caratterizzata dalla *"immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa"*.

Ulteriormente, appare opportuno ricordare come, ai sensi dell'art. 88 comma, 4 bis, del vigente "codice antimafia", non sia consentito sostituire la comunicazione antimafia con apposita dichiarazione sottoscritta con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. Tale sostituzione, divenuta meramente residuale, è ammessa solo nel caso in cui sia decorso il termine di trenta giorni dall'inserimento della richiesta in BDNA e sempre sottoponendo a condizione risolutiva gli importi eventualmente corrisposti, a revoca le eventuali autorizzazioni e concessioni e con facoltà di recesso per eventuali contratti sottoscritti.

Con l'occasione, infine, si richiama la responsabile l'attenzione delle SS.LL. sulla puntuale e scrupolosa applicazione del Protocollo di legalità inserito nell'Accordo di Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo sviluppo della Regione Siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa", che ha introdotto l'obbligo di inserire, nei bandi di gara appalti di



Prefettura di Messina

Area I – Ufficio Antimafia

opere e lavori pubblici di importo pari o superiore all'importo di 250.000,00 Euro, le c.d. "clausola di autotutela", a garanzia dei principi di libera concorrenza e trasparenza, attraverso l'esclusione dell'aggiudicatario, ovvero del sub-contraente, in presenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa anche per appalti o sub-affidamenti di importo inferiore a quello fissato come obbligatorio per legge.

Nel sottolineare come la prevenzione dell'inquinamento mafioso a danno dell'economia legale, costituisca un impegno prioritario sia nei rapporti con la Pubblica Amministrazione che nello svolgimento della libera iniziativa economica, si confida che le SS.LL., ciascuno per i profili di propria competenza, vorranno impartire le necessarie direttive ai propri uffici e verificarne la scrupolosa osservanza.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL PREFETTO
(Librizzi)